

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2024
104/2024/R/GAS

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS (RQDG)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1288^a riunione del 26 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 574/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG).

CONSIDERATO CHE:

- gli obiettivi relativi allo sviluppo e al miglioramento dell'efficienza, dell'affidabilità e della sicurezza delle reti di distribuzione del gas sono ricompresi tra gli obiettivi specifici che l'Autorità ha individuato in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas richiamati nella deliberazione 574/2013/R/GAS di approvazione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025; e tra questi obiettivi è ricompreso il monitoraggio della pressione nelle reti in bassa pressione;
- il Titolo IV della RQDG riporta disposizioni relative al monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione e si applica per il periodo di regolazione 2020-2025 a ogni impresa di distribuzione di gas naturale; in particolare l'articolo 20, comma 1, della

medesima RQDG prevede che le finalità che si intendono perseguire con il sopra citato Titolo IV siano, tra le altre, quelle di raccogliere elementi conoscitivi da rendere pubblicamente disponibili sui valori delle pressioni di esercizio che caratterizzano le reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma 1, della RQDG prevede l'obbligo in capo alle imprese distributrici, per ciascun punto di rilevazione della pressione, su base mensile, di registrare una serie di dati e informazioni relativi al monitoraggio della pressione;
- in merito alla verificabilità delle informazioni e dei dati registrati con il monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione, l'articolo 24 della RQDG prevede che l'impresa distributtrice conservi in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni delle pressioni effettuate, per un periodo di cinque anni decorrenti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione è stato effettuato;
- in merito agli obblighi di pubblicazione in capo alle imprese di distribuzione, l'articolo 25 della RQDG prevede che dal 1 luglio 2023 l'impresa distributtrice è tenuta, per ogni impianto di distribuzione oggetto di monitoraggio, a pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi, una serie di dati e informazioni relativi al monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione;
- l'articolo 26, comma 2, della RQDG prevede che, a decorrere dal 2024, l'impresa distributtrice sia tenuta, per ogni impianto di distribuzione oggetto di monitoraggio, a comunicare all'Autorità entro il 31 marzo dell'anno successivo quello di riferimento i dati di cui al sopra citato articolo 25;
- difficoltà di tipo informatico non consentono, nel breve periodo e secondo le tempistiche previste dall'articolo 26, comma 2, di acquisire, mediante apposita piattaforma informatica, i dati e le informazioni riguardanti il monitoraggio della pressione da parte delle imprese di distribuzione previsti dal citato articolo 25 della RQDG;
- la RQDG dovrà essere rivista per l'approssimarsi della fine del periodo di regolazione (31 dicembre 2025).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 18, comma 7, della RQDG prevede che il Comitato Italiano Gas (il CIG), entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno concluso, trasmette all'Autorità e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (la Cassa) un rendiconto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 17.4 (rapporto annuale delle emergenze gas) e 18.6 (rapporto annuale degli incidenti)

da gas). La Cassa, entro il 31 maggio di ogni anno, previa autorizzazione degli Uffici dell’Autorità, preleva l’importo di 85.000 euro dal Conto Qualità dei servizi Gas e lo versa al CIG;

- tale importo è stato determinato nel 2019 e non è stato soggetto ad alcun aggiornamento per l’inflazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, nelle more del superamento delle difficoltà sopra citate e tenuto conto che la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 25 della RQDG rappresenta principalmente un’attività utile alla messa a disposizione al pubblico e di terzi interessati dei dati e delle informazioni dei dati attinenti alla qualità del servizio, abrogare gli obblighi di cui all’articolo 26, comma 2, della RQDG, senza lesione per l’affidabilità e la sicurezza delle reti di distribuzione la cui responsabilità attiene comunque alle imprese di distribuzione;
- sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione di servizi di sistema e monitoraggio di attivare una raccolta di dati e informazioni, limitatamente all’anno 2024 a valere sul secondo semestre dell’anno 2023 e all’anno 2025 per l’intero anno 2024, che consenta di acquisire, per ogni impianto di distribuzione esercito in bassa pressione, i valori potenzialmente critici di pressione nei punti di rilevazione della pressione di esercizio, in vista della revisione della RQDG al termine del corrente periodo di regolazione;
- sia altresì opportuno prevedere modalità per consentire l’adeguamento dei costi sostenuti dal CIG per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 17.4 e 18.6 della RQDG, nei limiti degli aumenti inflattivi a partire dal 2022

DELIBERA

1. di abrogare l’articolo 26, comma 2, della RQDG;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione di Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia di attivare una raccolta di dati e informazioni, limitatamente all’anno 2024, a valere sul secondo semestre dell’anno 2023 e all’anno 2025 per l’intero anno 2024, che consenta di acquisire, per ogni impianto di distribuzione esercito in bassa pressione, i valori di pressione potenzialmente critici nei punti di rilevazione della pressione di esercizio;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione di Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia affinché, nel fornire la previa autorizzazione alla Cassa al rendiconto del CIG

- di cui all'articolo 18, comma 7, della RQDG, consideri anche l'adeguamento inflattivo a decorrere dal 2022;
4. di pubblicare la presente deliberazione e la RQDG, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini